

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1978

**Presidenza del Presidente SEGNANA
indi del Vice Presidente BONAZZI
e del Vice Presidente GRASSINI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (1055)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . Pag. 807, 811, 813 e *passim*
ASSIRELLI (DC) 814, 815, 816
BONAZZI (PCI) 813, 814, 815 e *passim*
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . 808
811, 815 e *passim*

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . 814, 817, 818 e *passim*

« Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1310) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 819, 820, 821 e *passim*
ANDREATTA (DC) 820, 821
BONAZZI (PCI) 820

RICCI (DC), relatore alla Commissione Pag. 819
820

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 820, 822

Presidenza del Presidente SEGNANA

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

A S S I R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (1055)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto l'articolo 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, disponeva l'abolizione, a far tempo dal 1° gennaio 1976, del canone e dei sopracani già dovuti dai gestori delle rivendite di generi di monopolio, a termini dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, stabilendo inoltre che entro tale data, con decreto del Ministro delle finanze, si sarebbe provveduto a fissare l'ammontare dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari di rivendite ordinarie e speciali in sostituzione del canone e dei sopracani aboliti; cosa questa che il Ministro delle finanze ha provveduto a fare con decreto ministeriale del 30 dicembre 1975. Quindi, a far tempo dal 1° gennaio 1976, i titolari di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio non sono più soggetti al pagamento di canoni e sopracani annuali, ma versano, in loro sostituzione, l'imposta di concessione governativa nella misura determinata dal decreto ministeriale del 30 dicembre 1975 sopra ricordato.

La legge n. 1293 del 1957, che è una legge alquanto complessa ed importante in quanto concerne l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, prevedeva peraltro una serie di norme che non sono state abrogate nè dichiarate decadute benchè in contrasto con la nuova disciplina dell'imposta di concessione governativa. Tali norme prevedevano l'obbligo da parte degli assegnatari o titolari di rivendite di generi di monopolio al pagamento di particolari canoni o sopracani; ovviamente, però, non esistendo più il principio del pagamento del canone o dei sopracani, esse praticamente non sono più applicabili.

Con il presente disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze Pandolfi, si chiede quindi che vengano caducate le disposizioni in contrasto con il nuovo sistema e, in sostituzione dei canoni e sopracani a volta a volta richiesti per il verificarsi di determinati eventi, si prevedono procedure e meccanismi diversi.

In particolare, l'articolo 21 della legge n. 1293 del 1957 stabiliva fra l'altro che il conferimento in appalto delle rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia venisse effettuato col sistema dell'asta pubblica a favore del concorrente che offrisse il sopracano più elevato. L'articolo 25 della stessa legge prevedeva poi il ricorso alla stessa procedura, richiesta nell'articolo 21 testè ricordato, per il conferimento in appalto delle rivendite vacanti del titolare le quali nell'ultimo esercizio avessero superato il reddito di lire 1.000.000. L'articolo 27 inoltre, nell'eventualità che l'asta per l'aggiudicazione delle rivendite fosse andata deserta o fosse risultata infruttuosa, attribuiva all'Amministrazione dei monopoli la facoltà di assegnare l'esercizio a trattativa privata, a fronte della corresponsione di un sopracano nella misura stabilita da una apposita commissione nominata dal Ministero delle finanze. L'articolo 30 infine consentiva all'Amministrazione dei monopoli di appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracano annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie che erano rimaste prive di titolare e che effettuassero un prelievo annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e fossero ubicate in vie e località che si rivelassero di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

Si tratta evidentemente di disposizioni che prevedono la riscossione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di somme a titolo di canoni e di sopracani; ora, l'abolizione di questi ultimi con effetto dal 1° gennaio 1976 ha reso difficoltosa l'applicazione di tali norme rimaste tuttora in vigore, che avrebbero dovuto invece essere dichiarate abrogate o modificate o sostituite. Questo non è fi-

6ª COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

nora avvenuto e non è avvenuto perchè, in sostanza, si pensava — così almeno si dichiarava nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge — che la sistematica di queste, come di altre norme, potesse trovare una rapida collocazione nella riforma dell'Azienda dei monopoli di Stato, di cui tutti noi abbiamo sentito più volte parlare e per la quale già esistono tre disegni di legge di iniziativa parlamentare presso la Camera dei deputati. Sembra anzi che sia finalmente pronto anche il progetto governativo di riforma, che avrebbe trovato anche il parziale o totale (non lo so con precisione) consenso delle forze politiche e sociali interessate. Dobbiamo quindi ritenere che a non lunga scadenza saremo chiamati ad affrontare tale problema. Nel frattempo, però, si sono determinate delle situazioni anomale nel quadro delle rivendite, situazioni che peraltro non si sono potute sanare per l'incongruenza delle norme vigenti rispetto alla normativa prevista dalla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Agli inconvenienti determinatisi, si è pertanto inteso ovviare, come ho già detto, con il presente disegno di legge che all'articolo 1 riafferma il sistema della pubblica asta per la assegnazione delle rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di quelle di maggiore importanza vacanti del titolare, a favore però di chi offra, entro i limiti minimo o massimo fissati con scheda segreta (qualcosa di simile cioè a quello che avviene nell'appalto delle opere pubbliche), la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in un'unica soluzione, all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli. Nello stesso articolo 1 si conferma la procedura di assegnazione a trattativa privata delle rivendite di nuova istituzione e di quelle vacanti nei casi di diserzione ed infruttuosità dell'asta, nonchè per le rivendite di particolare importanza e per quelle di nuovo impianto nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia, da assegnarsi direttamente ai profughi già titolari di analoghi esercizi nei territori di provenienza. Il prezzo dell'assegnazione deve essere anch'esso pagato in unica soluzione;

l'obbligazione pecuniaria si esaurisce cioè nella fase del conferimento.

Questo per quello che riguarda l'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e la sostituzione, come corrispettivo di tale assegnazione, dei canoni e sopracanonici già previsti con un prezzo di offerta ad asta pubblica o a trattativa privata che viene pagato al momento del conferimento della rivendita stessa; in questa maniera si estingue l'obbligazione pecuniaria iniziale, ripeto, e ad essa subentra, una volta avvenuta l'assegnazione e soddisfatta appunto l'obbligazione, la corresponsione dell'imposta di concessione governativa annuale, nella misura e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 1975 già richiamato.

È prevista poi un'altra norma che non è una novità; si tratta cioè di una norma che ricorre, per così dire, periodicamente nell'ambito di questo settore, relativa alla regolarizzazione dell'assegnazione di rivendite i cui titolari siano deceduti oppure abbiano cessato l'attività per eventi diversi dalla morte e per le quali non si sia potuto provvedere all'attribuzione *ex novo* mediante il sistema delle aste pubbliche nelle forme ipotizzate con il presente disegno di legge. L'ipotesi più frequente è che, in caso di morte di un titolare, ove questi non abbia a suo tempo designato e provveduto a nominare o a tenere concretamente interessato nell'azienda un coadiutore, il quale gli subentra e poi in una fase successiva ottenga a trattativa privata l'assegnazione per un ulteriore periodo di tempo della rivendita in questione, dall'Amministrazione dei monopoli venga lasciata la gestione a titolo provvisorio o a parenti o a congiunti stretti (per esempio, i figli o la moglie del titolare). La norma prevede addirittura che in questo caso si possa anche provvedere provvisoriamente con una gestione diretta da parte di funzionari della stessa Amministrazione dei monopoli; questo però non avviene normalmente. Di norma infatti — come ho detto — viene data la gestione a titolo provvisorio della rivendita, rimasta priva del titolare e senza coadiutori, ad un congiunto, il quale poi finisce con il chiedere, o per lo meno con lo sperare, che la stessa rivendita, da cui ha

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

tratto alimento e mezzi di vita per la sua famiglia, gli venga attribuita.

Lo stesso avviene per i magazzini di generi di monopolio che per una ragione qualsiasi rimangono privi di titolare, i quali vengono dati in gestione provvisoria ad altri; periodicamente — più o meno con una scadenza decennale o novennale — veniva presentata una leggina con la quale, in deroga alle norme di carattere generale che regolano l'attribuzione dell'esercizio della rivendita mediante l'asta, prima con canone e sopracanone, oggi con l'offerta del più alto importo, si provvedeva a dare una sistemazione, cioè un riconoscimento del diritto all'esercizio della titolarità della rivendita a colui che, per un certo periodo di tempo e fino ad una certa data, l'avesse gestita a titolo precario e provvisorio. Quindi l'articolo 4 propone l'assegnazione diretta dei magazzini o delle rivendite a coloro i quali li gestiscono a titolo precario alla data del 31 dicembre 1975, nel caso di vacanza entro il 30 giugno 1976.

Ora, essendo stato il disegno di legge presentato il 27 dicembre 1977, credo di poter dire che le suddette date si giustificano col fatto che il testo in esame riproduce quello del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo; disegno di legge che, per le note ragioni, non ebbe seguito. Sarà quindi opportuno, essendosi evidentemente determinate, dal 1975 ad oggi, nuove vacanze, nonchè nuovi tipi di gestione provvisoria, provvedere ad un aggiornamento delle date medesime, rispettivamente al 1976 ed al 1977, onde evitare che tra qualche anno sia necessaria una nuova analoga legge per la sanatoria delle ulteriori situazioni nel frattempo create.

Il provvedimento si conclude con la dichiarazione che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quella della presente legge.

Ciò detto, debbo far presente — anche se può essere intuitivo — che dall'esame del provvedimento nasce spontanea l'esigenza che l'amministrazione finanziaria presenti al più presto lo schema di riforma. Aggiungo che il settore della commercializzazione dei generi da fumo di monopolio — parola, que-

sta, che per altro io rifiuto — ha già una sua sistematica, che è stata dichiarata compatibile con la legislazione europea per cui non occorre una riforma che vada alla radice. In effetti la struttura di monopolio del settore della produzione è quella che merita di essere riveduta, perchè sarebbe in contrasto con la normativa della CEE.

Quindi, se questa fosse la difficoltà, credo di poter dire già in anticipo che potremmo superare qualsiasi perplessità al riguardo, trattandosi di una parte del problema complessivo, che in ogni caso non investirebbe eventuali contraddizioni con la normativa comunitaria, essendo stato il settore, come dicevo, armonizzato.

Io, onorevole Presidente, sperando che il rappresentante del Governo ci fornisca poi lumi al riguardo, avrei intenzione di approfittare dell'esame del presente disegno di legge per risolvere altri due problemi, anche se di entità minore, rispetto a tanti altri, anche per il numero delle persone interessate. Ad esempio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dà delle concessioni novennali per la vendita di generi di monopolio a titolari di esercizi riguardanti altri articoli, nelle stazioni ferroviarie. Tali concessioni, fino a qualche anno fa, sono state sempre rinnovate senza problemi di sorta, mentre oggi, non so per quale nuovo indirizzo, l'Amministrazione è entrata nell'ordine di idee di dichiararle decadute allo scadere del novennio. Caso tipico, quello della stazione ferroviaria di Trieste, dove è stata appunto dichiarata decaduta una concessione traente origine dal Governo lombardo-veneto e sempre rinnovata. Ora, se tale situazione dovesse continuare, si arrecerebbe un danno enorme a tutti coloro i quali dispongono oggi, o potrebbero disporre in futuro, di uno dei suddetti esercizi. Ma questo sarebbe il meno, perchè allo scadere del novennio — specie se pensiamo alle stazioni ferroviarie di maggiore importanza — gli esercizi che dispongono anche di altri servizi, come ad esempio le cartolerie, e che, data la entità ed il volume degli affari trattati, sono vere e proprie aziende commerciali, con numerosi dipendenti, e quindi non più solo aziende a conduzione personale o familiare, verrebbero posti nella condizione di cessare

dalla concessione, correndo pertanto il rischio di dover cessare l'intera loro attività.

PRESIDENTE. Perchè le Ferrovie non rinnovano le concessioni? Per passarle ad altri?

RICCI, *relatore alla Commissione.* No; perchè praticamente cercano di ottenere prezzi maggiori, spettando loro il 50 per cento degli incassi degli esercizi in questione, e si attendono quindi ogni nove anni una nuova onerosa offerta. Ora questo pone i titolari delle rivendite presso le stazioni ferroviarie in una condizione obiettiva di disparità rispetto ai titolari di rivendite ordinarie e speciali poste al di fuori delle stazioni stesse.

Infatti l'articolo 31 della legge n. 1293 del 1957 stabilisce: « Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere rivendute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua l'assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di gestione ».

Quindi, mentre per una rivendita di grande o piccolo centro, in caso di cessazione o di cessione dell'azienda a terzi, è previsto che la rivendita stessa passi al nuovo cessionario, che pagherà il sopracanone di gestione, ciò non è consentito per le rivendite poste in aree delle Ferrovie dello Stato; le quali ultime, addirittura, allo scadere del novennio sono dichiarate decadute. Sarei pertanto del parere di sottoporre alla Commissione l'opportunità di disciplinare anche tale materia con un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 5, del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà concessa dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dei monopoli di rinnovare diretta-

mente allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente all'ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente cedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili ».

In tal modo si estenderebbe la possibilità di sanatoria anche alle rivendite poste presso le stazioni ferroviarie, naturalmente con il concorso dell'ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato.

**Presidenza
del Vice Presidente BONAZZI**

(Segue **RICCI**, *relatore alla Commissione*). L'altra questione che intendo porre (ve ne sarà ancora una terza, ma di minima importanza) riguarda la vendita degli articoli per fumatori per patentino, effettuata cioè in locali che non siano rivendite nè esercizi specifici, come i bar, gli alberghi e simili. Come i colleghi sanno, esiste già una normativa in proposito, la quale stabilisce ad esempio che le sigarette ed assimilati venduti nei vagoni letto debbono esserlo con un sovrapprezzo. Lo stesso avviene nei locali notturni ed in altri, in base alle leggi vigenti.

Noi, a suo tempo, abbiamo deliberato il riposo settimanale delle rivendite. Ma, per consentire di conseguire, sia pure in forma diversa, il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori di tabacchi, in quella occasione prevedemmo che l'Amministrazione dei monopoli, in proprio o attraverso l'autorizzazione a rivenditori, potesse provvedere all'installazione di una serie di distributori automatici, secondo determinati criteri. Tale installazione, praticamente, non è avvenuta: anzi, le aziende che avevano programmato la costruzione delle relative apparecchiature e l'avevano iniziata, sono andate in fallimento anzitutto per fatti oggettivi connessi a questo tipo di servizio, come l'ammontare dei valori rappresentati, che suscitavano gli appetiti di malviventi di piccolo cabotaggio.

I distributori rappresentavano pertanto un elemento di pericolo per il concreto esercizio commerciale, oltre ad un elemento di rischio per chi sostanzialmente li apponeva.

Inoltre bisogna considerare che un pretore — se non erro di Genova — ha dichiarato, non so in base a quali motivazioni, illegittima la sussistenza dei distributori autorizzati. Un ulteriore motivo negativo, infine, fu rappresentato dal fatto che le variazioni del prezzo delle sigarette non sempre coincidono con la capacità del distributore a raccogliere la quantità di moneta nuova necessaria, ad esempio, per le « MS », che da 350 lire al pacchetto sono poi arrivate a 600.

Tutto ciò ha portato una serie di complicazioni che hanno vanificato l'applicazione della norma, danneggiando obiettivamente anche i titolari delle rivendite. Infatti, in applicazione della legge che ha imposto il riposo settimanale, queste debbono rimanere chiuse nei giorni festivi, mentre i punti di vendita che nei giorni festivi rimangono aperti, come ristoranti, bar o altri tipi di esercizi, vendono continuamente i generi da fumo, praticamente in regime di favore o di privilegio rispetto a chi è obbligato ad osservare il riposo settimanale.

Vi sono gli ecologi, coloro che si preoccupano della salute dei cittadini e che credono nei pericoli del tabacco. Io fumo 50-60 sigarette al giorno e perciò sono insofferente di qualsiasi tipo di limitazione; il senatore Santalco ha presentato una rigidissima e rigorosissima legge per il divieto della pubblicità del fumo, senza tener conto delle esperienze fatte negli altri paesi.

In Italia vi sono due grandi meriti: il riconoscere che vi è una unica realtà, la realtà delle cose difficili, e l'aver molta fantasia sulla capacità di risolverle.

Se noi paghiamo, in termini seri e gravi, lo scotto di alcuni errori, a suo tempo da me individuati, ciò deriva da uno stato d'animo di assoluta fiducia nelle capacità infinite della nostra società in sviluppo di soddisfare tutte le esigenze di una società perfetta: dare cioè a tutti la casa, l'automobile, l'istruzione, l'occupazione, il salario alto. Il regime

democratico ha al centro di tutta la sua visione il concetto della dignità dell'uomo, al quale occorre assicurare tutto ciò di cui ha necessità. Questa è una bella concezione alla quale ci siamo conformati, pensando che si potesse giungere a questo traguardo. Poi ci siamo accorti che nel tentativo di raggiungerlo, abbiamo caricato questo modesto somaro, che è il nostro paese, di oneri così gravi da metterlo in ginocchio. Ed ora non c'è alcuno che possa risollevarlo senza ricorrere alle misure energiche.

Tra le questioni importanti esiste il problema delle evasioni fiscali. Mi auguro che l'indagine riesca a trovare il meccanismo per far pagare le tasse a tutti e non solo a quelli con reddito fisso. Alcuni giorni fa ho letto un articolo nel quale si scriveva che Venezia sprofonda nella vergogna, non per ragioni di carattere urbanistico, estetico o storico, ma perchè i suoi cittadini più facoltosi non denunziano redditi corrispondenti al loro tenore di vita.

Ritornando alla materia del disegno di legge rilevo che ho cercato una soluzione che contemperasse le diverse esigenze: quella del consumatore, quella del titolare della rivendita, svantaggiato dalla chiusura dell'esercizio per il turno di riposo settimanale e spesso anche dalla mancata installazione di distributori automatici, e quelle dei titolari dei patentini.

Riterrei pertanto opportuno un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente:

« L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

” Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non inferiore al 15 per cento, dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione" ».

Presidenza del Presidente SEGNANA

(Segue R I C C I, relatore alla Commissione). Il disegno di legge prevede infine che tutte le somme introitate per l'assegnazione delle rivendite siano versate in apposito capitolo del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli. Più correttamente si sarebbe dovuto prevedere che le somme venissero versate all'erario, come si stabilì in occasione dell'abolizione dei proventi del lotto, delle lotterie, eccetera. Tuttavia, non insisto su questo punto. Ho inteso fare soltanto una osservazione generica, anche perchè il bilancio dell'Amministrazione dei monopoli è allegato al bilancio del Ministero delle finanze e in qualche misura rientra nella valutazione complessiva della pubblica amministrazione. D'altra parte questi proventi, anche se modesti, potrebbero servire a incrementare le entrate della amministrazione e consentirle nuovi investimenti al fine di adeguare la propria struttura alla nuova realtà che si determinerà di volta in volta con la liberalizzazione della produzione.

Concludo comunicando che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I . Desidero fare alcune brevi considerazioni e chiedere qualche chiarimento su alcuni aspetti del disegno di legge in esame.

Sia nella relazione ministeriale sia in quella del relatore è stato rilevato che si è di fronte ad un provvedimento particolare e non alla riforma dell'Amministrazione dei monopoli, nell'ambito della quale poteva trovare soluzione anche questo problema.

La relazione governativa, infatti, ha rilevato che il ritardo nell'attuazione della riforma — che del resto dipende proprio dal

Governo — genera pesanti effetti negativi nel settore della vendita dei generi di monopolio, ai quali si intende ovviare attraverso questo disegno di legge.

È tuttavia necessario fare in proposito un rilievo molto fermo, tale da costituire un serio richiamo. Il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Tambroni Armaroli, circa un anno fa, disse che i lavori della Commissione incaricata di preparare il materiale e presentare le proposte per la riforma dell'Amministrazione dei monopoli erano giunti alla conclusione. In questa sede chiediamo notizie precise: vogliamo sapere a che punto stanno le cose, quali sono gli intendimenti del Governo, quali pareri sono stati accolti.

Il relatore, senatore Ricci, ha accennato ad una intesa che si sarebbe realizzata con le rappresentanze delle categorie interessate. È necessario che il Governo ci informi in questa occasione in modo che possiamo valutare sia il suo atteggiamento sia questo disegno di legge. Come ha ampiamente, e con la solita diligenza, illustrato il senatore Ricci, il provvedimento è necessario per la parte che riguarda le modificazioni del meccanismo di concessione ed è la conseguenza di una decisione che è stata presa con le leggi richiamate anche nella relazione, e in particolare con la legge 6 giugno 1973, n. 312, che ha modificato il criterio di remunerazione della concessione da parte del concessionario. Salvo una più dettagliata valutazione degli aspetti tecnico-giuridici dell'articolo 1 e della osservazione formale del relatore Ricci sull'articolo 2, non vi sono obiezioni alla modificazione, che è conseguenza necessaria del nuovo regime delle concessioni.

Si può, anzi, apprezzare il fatto che si sia generalizzato l'uso e il metodo della concessione attraverso l'asta pubblica e non si siano estesi i metodi di assegnazione a categorie limitate di persone.

Le perplessità, gli interrogativi, le domande di chiarimento, ed una certa avversione, sorgono, invece, in relazione agli articoli 3, 4 e 5. È chiaro che in questo caso vi sono sicuramente degli interessi che si sono formati, per una iniziativa casuale, o calcolata,

o comunque motivata da ragioni che vorremmo conoscere, della stessa Amministrazione dei monopoli. Il protrarsi delle gestioni provvisorie — stando alle indicazioni che sono state date — dipende anche da una inattività dell'Amministrazione dei monopoli, che non ha promosso gli atti necessari per una attribuzione definitiva, secondo le consuete regole che garantiscano la parità di trattamento. Quindi, premesso questo sospetto nei confronti di norme che, indipendentemente dalla volontà del Governo (peggio ancora se c'è la volontà del Governo), possono consentire operazioni che introducono situazioni di privilegio e sperequazioni, vorremmo avere un chiarimento, vorremmo conoscere la situazione, la quantità delle concessioni che sono interessate, come sono distribuite territorialmente; insomma tutti gli elementi che possono, di fronte a provvedimenti derogatori e quindi con carattere di eccezionalità, far apprezzare i motivi che possono indurre ad accettare tale procedura. Il fatto poi, senatore Ricci, che questi provvedimenti si ripetano, è indice di un vizio ricorrente. Cerchiamo, se riusciamo, di contenerlo o di estirparlo, oppure di correggerlo. Vorrei poi conoscere meglio il significato dell'articolo 5; qui le cause di rinuncia possono essere diverse: possono anche essere cause che non dipendono dalla libera scelta del titolare. Bisogna chiarire questo punto.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di persone che vendono e che poi concorrono da un'altra parte. L'articolo è fatto per evitare il commercio delle concessioni.

BONAZZI. In conclusione chiedo che, chiusa la discussione generale, sentiti i chiarimenti del Governo, si sospenda l'esame del provvedimento nei suoi articoli, per valutare meglio alcuni aspetti del problema.

ASSIRELLI. Il provvedimento, in sé e per sé, non è che desti preoccupazioni per l'attuale situazione di carattere generale, anche se noi avevamo discusso in questa sede sulla liberalizzazione di questo tipo di monopoli: in ambito CEE si pensava di

giungere alla liberalizzazione nella distribuzione di questi generi, poi nulla è cambiato e l'organizzazione è rimasta così come era strutturata in precedenza, aggravata, anzi, dai nuovi tipi esteri che non sono produzione vera e propria dei Monopoli di Stato, ma entrano nel mercato internazionale attraverso le leggi che riguardano la liberalizzazione di questo genere di merci.

L'unico ente che ha la possibilità di avere un aggio ulteriore rispetto al normale, nei confronti del rivenditore, sono le Ferrovie dello Stato, le quali, come operatore, hanno per sé il punto di vendita che poi rivendono attraverso concessioni per le quali percepiscono una parte di quei proventi che dovrebbero andare al distributore, cioè al gerente. Infatti se concedono onerosamente il punto di vendita, significa che vogliono una parte del provento che dovrebbe andare a colui che è il distributore e lo fanno con un rinnovo che potrebbe addirittura mettere in forse il titolare dell'esercizio stesso. Ritengo che la formula ideata dal relatore sia un po' approssimativa in rapporto al diritto delle Ferrovie dello Stato: questa concessione fatta in accordo fra Monopoli e Ferrovie, secondo l'emendamento del senatore Ricci, mi lascia perplesso perchè potrebbe esserci l'accordo, come potrebbe non esserci, per cui ci potremmo trovare di fronte a un gestore — quello attuale — cui diamo un diritto con l'emendamento, ma poi le Ferrovie non trovano l'accordo e creano una nuova gestione con la conseguenza di creare un dualismo o comunque una difficoltà nella assegnazione della gestione medesima. Vorrei capire qualcosa di più in proposito, e mi riservo di farlo in sede di discussione degli articoli. Certo da questo provvedimento possiamo evincere che il sistema di liberalizzazione di cui si era parlato non esiste e rimane il sistema attuale di distribuzione, che per me, non essendo fumatore, può anche andare bene: anzi, meno distributori ci sono e meglio è, a mio giudizio, così si fumerebbe di meno. Il collega Ricci, invece, non è del mio parere perchè proprio in questo momento si sta avvelenando con un'altra sigaretta.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Non è soltanto questo il motivo: difendo anche la coltivazione del tabacco, che è l'unica ricchezza della mia zona.

A S S I R E L L I . Le produzioni si possono anche cambiare, altrimenti arriveremmo a dire che è necessario incrementare la produzione di eroina o di altre sostanze analoghe perchè così diamo uno sbocco maggiore ad un nuovo mercato. Quindi, senatore Ricci, è assurdo sostenere un simile tipo di ragionamento: se il tabacco è dannoso, non m'importa niente della produzione; se viceversa non lo è, è inutile fare dei sofismi.

In sostanza dico che il sistema di liberalizzazione del commercio non è avvenuto, però abbiamo ancora una disparità all'interno della distribuzione, perchè un'amministrazione come quella delle Ferrovie dello Stato — che è poi sempre lo Stato — lucra un utile ulteriore nei confronti del rivenditore, perchè una parte di guadagno la porta via la concessione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, le considerazioni di ordine generale fatte dal senatore Bonazzi erano state in qualche misura tenute presenti nella mia relazione. Prevedendo che la questione sarebbe stata posta, ho fornito quel tanto di notizie che avevo; però, in ordine allo stato attuale delle trattative per la stesura definitiva del disegno di legge d'iniziativa governativa per la riforma dell'Azienda potrà essere più esauriente il Sottosegretario, che segue la materia al Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni del senatore Assirelli, devo confermare due cose. Il nostro paese ha fatto una scelta; senza fare discussioni peregrine su chi è fumatore e su chi non lo è, dico soltanto che se dovesse prevalere il concetto che, di giorno in giorno, non appena si scopre che un qualcosa è dannoso, lo si elimina, salta in aria tutto il meccanismo produttivo, non soltanto quello che riguarda la par-

te alimentare. Ho sempre sostenuto — ed è una parentesi che apro in questo momento — che gli uomini di due o tre secoli fa difficilmente sopravviverebbero nella società attuale per come essa è organizzata, così come noi non saremmo in grado di vivere nella società primitiva: l'uomo ha capacità di adattamento alle varie situazioni che si determinano, tant'è che io, in una certa polemica, ebbi a dire che, sul piano del paesaggio, la civiltà è anche una civiltà di ciminiero.

B O N A Z Z I . Insomma il fumo è un progresso della società, è una conquista!

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Non dico questo, ma purtroppo è una realtà: abbiamo avuto nel Settecento dei movimenti letterari i quali rivendicavano, rispetto ai nuovi orizzonti che il mondo della cultura andava scoprendo, la vita dell'Arcadia con la quale sognavano un mondo agreste e pastorale. Sono, in sostanza, cose apprezzabilissime, ma che contrastano col mondo della realtà che di giorno in giorno cambia e procede.

Dicevo, dunque, che per quanto riguarda la commercializzazione il nostro paese ha fatto una scelta, quella di conservare il sistema delle rivendite, sistema che ha ritenuto sufficiente a soddisfare alcune esigenze: quella della certezza del rapporto produzione-vendita, quella della certezza per l'amministrazione finanziaria di avere tutti gli elementi di controllo per potere di volta in volta, attraverso i meccanismi fiscali o tariffari, modificare la struttura dei prezzi. Ha tenuto anche conto che in questo settore lavorano 60-70 mila famiglie, con tutto quello che dietro un simile numero ci può essere.

La Comunità economica europea non ha trovato difforme tale criterio da quello della vendita generalizzata e liberalizzata.

Per quanto concerne invece la liberalizzazione della produzione vi è da dire che da un punto di vista puramente sistematico e legislativo questa esiste; teoricamente, infatti, un produttore privato straniero o una società multinazionale possono ottenere l'autorizzazione ad impiantare uno stabilimento per la produzione di sigarette nel nostro paese

e nessuno potrebbe contestare questo, salvo naturalmente adire l'Alta corte di giustizia dell'Aja.

L'Amministrazione dei monopoli deve dunque organizzarsi (questo è il motivo della riforma) per riuscire ad essere presente in questa realtà seguendo criteri di profitto industriale. Di fatto, invece, che cosa è successo finora? Che le grandi aziende di produzione — che avrebbero dovuto creare nel paese una propria catena di distribuzione — hanno preferito ricorrere a contratti decennali con l'Azienda di Stato per cui questa produce per loro conto e vende ricavandone un profitto proprio e dando un profitto anche alle aziende; questo perchè, altrimenti, le sigarette straniere non le potremmo avere che attraverso il contrabbando.

Inoltre, l'esistenza dei magazzini dei generi di monopoli per la distribuzione dei prodotti, la quale attraverso imprese capillari raggiunge tutto il paese, ha fatto preferire a tali aziende di ricorrere, per l'appunto, alla rete di distribuzione esistente anzichè creare una rete di commercializzazione propria. È evidente che tutta questa materia dovrebbe trovare una sua più precisa, chiara ed organica sistemazione nella nuova regolamentazione della quale ha parlato il senatore Bonazzi che tutti, del resto, auspichiamo.

Per quanto concerne poi il servizio di vendita dei generi di monopolio presso le stazioni ferroviarie, nel mio precedente intervento ho proposto, puramente e semplicemente, l'estensione di una norma già esistente anche a questo caso. Mi sono cioè preoccupato di porre il titolare di un esercizio presso le stazioni ferroviarie nelle stesse condizioni in cui si trovano gli altri rivenditori di generi di monopoli.

L'articolo 58 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, infatti, stabilisce che l'ispettorato compartimentale, alla scadenza del contratto, può rinnovare direttamente allo stesso titolare che abbia gestito, senza dare luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita e tale norma, ripeto, vale per tutti i titolari di generi di monopolio operanti fuori delle stazioni ferroviarie. L'assegnazione

di un appalto o la gestione di una rivendita vengono infatti stabiliti dall'amministrazione dell'Azienda dei monopoli ma, nel caso delle Ferrovie dello Stato, esiste la concorsualità dell'autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria che concede il suolo e il locale per le rivendite dei generi di monopoli. Le Ferrovie dello Stato — che a loro volta potrebbero gestire in proprio tale attività — operano attraverso terzi a favore dei viaggiatori, anche se non esiste una norma espressa in tal senso; pertanto può accadere che, alla scadenza della concessione novennale, al titolare della rivendita non venga rinnovata la concessione stessa.

Perchè si verifica questo? Perchè, di solito, le Ferrovie ritengono che concedendo ad altri la gestione di questa attività se ne possa trarre un utile maggiore: ecco dunque come un servizio istituito a beneficio dei cittadini che viaggiano finisce con il diventare uno strumento di speculazione da parte dell'Azienda ferroviaria!

Proprio per tali considerazioni propongo, come ho già detto, che le concessioni di cui trattasi, affidate ai privati da parte delle Ferrovie dello Stato, non si prestino ad ingiustificate speculazioni; e se l'ispettore compartimentale dell'Azienda dei monopoli, unitamente all'ispettorato delle Ferrovie, riconosce che colui il quale ha gestito la rivendita di generi di monopolio nella stazione non ha dato luogo a rilievi, mi pare sia giusto, ripeto, che alla scadenza novennale la concessione venga rinnovata al medesimo gestore.

A S S I R E L L I . Concordo con il senatore Ricci circa il fine da raggiungere; mi pare, tuttavia, che il mezzo proposto sia un po' debole!

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Con un emendamento posso tentare di correggere, ma non certo modificare la realtà! Fare questo significherebbe estromettere o l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o l'Azienda dei monopoli, cosa che è un po' difficile in quanto trattasi di due amministrazioni autonome che, pur facenti am-

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

bedue capo allo Stato, dispongono di confini propri e di autonomie proprie.

B O N A Z Z I . Nel caso che il rivenditore eserciti in un locale preso in affitto da un privato e questi, alla scadenza della locazione, non gliela rinnovi, che cosa succede?

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Quel rivenditore dovrà trovare un nuovo locale perchè la concessione seguirà sempre il titolare.

Il problema si pone solamente nel caso che il titolare che sia anche proprietario del locale venda l'azienda e venda quindi anche il locale; in quel caso vi è tuttavia la possibilità di adire la trattativa privata.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario per la sua replica, vorrei far presente alla Commissione l'opportunità, se del caso, di modificare la dicitura relativa al monopolio dei tabacchi contenuta nel testo di legge in esame considerato che, oramai, tale monopolio è stato soppresso.

Si dovrebbe, pertanto, parlare solamente di Azienda di Stato per i sali ed i tabacchi sia nel titolo del provvedimento che nel testo. Lascio comunque la Commissione libera di valutare questo mio suggerimento.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, dopo aver ringraziato sia il relatore che i senatori intervenuti nella discussione del disegno di legge, desidero fornire alla Commissione i chiarimenti che mi sono stati richiesti.

Per quanto concerne il problema della riforma dell'Azienda dei monopoli riconfermo quanto ebbi a dire in passato in proposito, aggiungendo tuttavia che nel corso degli ultimi mesi si sono verificati due fatti importanti; in primo luogo, presso la 6^a Commissione della Camera dei deputati sono pendenti tre disegni di legge di iniziativa parlamentare di riforma dell'Azienda dei monopoli ed è stata nominata una apposita Sottocommissione per lo studio della riforma stessa; in secondo luogo, vi è stata una lur-

ga trattativa tra l'amministrazione della Azienda dei monopoli e le organizzazioni sindacali per concordare il nuovo contratto che, per l'appunto, è stato firmato l'11 agosto scorso.

Dirò che tale contratto non concerne soltanto alcuni aspetti normativi o retributivi ma, con molta attenzione, ha posto l'accento anche sui problemi più generali della riforma della Azienda dei monopoli.

B O N A Z Z I . Se non sbaglio si era anche parlato di un « libro bianco ».

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il « libro bianco » è stato consegnato alla Camera dei deputati e la medesima cosa faremo ora nei confronti del Senato.

B O N A Z Z I . Non capisco perchè questo non sia già avvenuto!

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ne ho data prima la spiegazione dicendo che, poichè alla Camera sono state presentate tre proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla riforma dell'Azienda dei monopoli, è sembrato opportuno presentare prima in quella sede il « libro bianco » che poi, in realtà, è una bozza. Si è trattato di un atto ufficioso e, non appena tale bozza sarà aggiornata per i dati relativi al 1977, sarà presentata anche al Senato.

Non mi dilungherei troppo su questa materia, comunque, perchè — anche predisposta la riforma di questo settore — è evidente che si potranno prospettare situazioni particolari alle quali bisognerà provvedere, in ogni caso, attraverso provvedimenti legislativi appositi e aggiornamenti del regolamento. Si tratta infatti di problemi che mutano continuamente; ad esempio, dovremo prossimamente intervenire in merito ai problemi del contrabbando anche se, ovviamente, già esiste una legge in proposito. La medesima cosa è da fare, e subito, per la materia in esame in quanto, come è detto nella relazione che accompagna il provvedimento e come ha riferito il relatore, con l'abolizione del canone e del sopracanone ci siamo

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

venuti a trovare, di fatto, paralizzati. Con questo voglio dire che vi sono problemi che per loro stessa natura — con la riforma o senza la riforma — devono essere affrontati singolarmente e, nel caso presente, non sarebbe possibile pensare alla liberalizzazione della vendita dei prodotti considerati a causa dell'enorme peso che, su questa materia, ha il controllo fiscale.

Il provvedimento in esame è molto semplice ed è ritenuto dal Governo, a causa delle ragioni esposte, indispensabile; aggiungo che, da parte del Governo, non vi sarebbe opposizione neanche ai due emendamenti prospettati dall'onorevole relatore e preciso che proprio la mancanza delle norme delle quali discutiamo e l'abolizione, nel contempo, di altre ha determinato una certa carenza nell'attività dell'Amministrazione dei monopoli.

Pertanto abbiamo dovuto in qualche caso, non dico pregare, ma quasi, perchè qualcuno prendesse alcune rivendite. In questo campo infatti c'è una leggenda da sfatare: esistono alcune rivendite che sono appetibili e per le quali i concorrenti sono numerosi, ma vi sono altre rivendite minori, sparse nei paesi — dove i soldi che sono stati anticipati per il prelevamento dei tabacchi si riescono a riprendere magari dopo tre o quattro mesi — la cui assegnazione è molto più difficoltosa.

Nel momento in cui però siamo andati a modificare la norma, poichè saranno investite della norma stessa anche queste ultime rivendite, abbiamo cercato di tenere conto di tali situazioni di fatto.

B O N A Z Z I. Vorrei conoscere quanti sono e dove si trovano le rivendite e i magazzini in gestione provvisoria.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono pochissimi.

B O N A Z Z I. Ritengo che sia molto più semplice farci avere un elenco preciso.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Saranno 30 o 40; le rivendite peraltro sono so-

prattutto quelle che hanno, nei piccoli paesi, una attività promiscua. Si è avuto anche il caso — con segnalazioni, da parte di colleghi parlamentari, che sono pervenute all'Amministrazione dei monopoli — di rivendite che sono state chiuse perchè il titolare è emigrato; non essendovi la possibilità ovviamente, mancando la legge, di procedere secondo le norme stabilite per assegnare la rivendita stessa ad un'altra persona, si è dovuto provvedere come sapete.

Non esistono insomma casi importanti perchè questi, evidentemente, si regolano per conto loro; su di essi anzi bisogna stare con gli occhi bene aperti proprio ad evitare la speculazione della vendita della rivendita che consenta poi di concorrere in altra circostanza. Ecco quindi — l'ho spiegato anche in precedenza — la ragione dell'introduzione del divieto di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Detto questo, ritengo di non avere altro da aggiungere, se non raccomandare vivamente alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Ricordo agli onorevoli colleghi che è stata avanzata dal senatore Bonazzi la richiesta di soprassedere alla definitiva approvazione del disegno di legge in attesa di avere ulteriori elementi di giudizio da parte del Governo.

Poichè mi pare che le spiegazioni offerte dall'onorevole Sottosegretario di Stato e dallo stesso relatore possano ritenersi sufficienti per consentire una visione abbastanza precisa della portata del provvedimento, vorrei chiedere all'onorevole collega se insiste nella sua richiesta di rinvio della discussione.

B O N A Z Z I. Insisto, perchè alla mia richiesta di ulteriori chiarimenti l'onorevole rappresentante del Governo ha risposto genericamente. Chiedo quindi nuovamente che ci si faccia conoscere l'elenco preciso delle rivendite e dei magazzini interessati dagli articoli 3 e 4; se si tratta di poche unità, la cosa sarà più semplice. Potremo così, con maggiore cognizione di causa, valutare meglio queste motivazioni e giungere ad una conclusione che potrebbe anche essere positiva.

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un problema di così lieve momento che ritengo di poterlo risolvere anche con una semplice telefonata, per non ritornare ancora sull'argomento in un'altra seduta, data la mole dei lavori parlamentari che ci attendono.

BONAZZI. Ritengo che un breve rinvio di una settimana non comporti eccessive difficoltà.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non dipende da me, ma dal Presidente della Commissione.

BONAZZI. In ogni caso insisto per un rinvio della discussione almeno di una settimana.

PRESIDENTE. Se si dovesse decidere per il rinvio, chiederei al Governo di pensare anche ad una nuova definizione dei generi di monopolio.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Non è una questione che possiamo risolvere nel disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, aderendo alla richiesta in tal senso avanzata dal senatore Bonazzi, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Presidenza
del Vice Presidente GRASSINI**

« **Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (1310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dal-

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, essendo stata decretata l'abolizione del monopolio di vendita dei sali, si è reso necessario armonizzare le norme attualmente in vigore con il regime di libera concorrenza instaurato nel settore: a questo si provvede appunto con il presente disegno di legge, che in sostanza all'articolo 1 stabilisce la determinazione del prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare che viene prodotto dall'Amministrazione dei monopoli mediante decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato, mentre all'articolo 2 fissa i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale, in modo che il prezzo stesso possa essere differenziato in rapporto sia al quantitativo di sale prelevato dagli acquirenti sia al periodo nel quale il prelievo stesso avviene. Si prevede inoltre all'articolo 3 la possibilità per l'Azienda che produce il sale di vendere grosse partite per uso industriale attraverso grossisti, i quali poi, a loro volta, le possono cedere all'industria. Infine l'articolo 4 stabilisce l'abrogazione degli articoli di legge che sono in contrasto con la nuova reale situazione: in particolare l'articolo 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907; il n. 5 dell'articolo 99 della stessa legge; la legge 1° luglio 1966, n. 519; la legge 23 dicembre 1970, n. 1143. Lo stesso articolo prevede inoltre la soppressione della tabella « F » allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

Si tratta evidentemente di un provvedimento molto semplice, ma nello stesso tempo non privo di significato ai fini della commercializzazione del prodotto, che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha esaminato ed approvato rapidamente senza alcuna difficoltà o riserva mentale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I . Poche parole, per associarmi alle considerazioni del relatore.

Abbiamo già avuto una risposta all'invito di tener informata la nostra Commissione sulle iniziative del Governo nella materia, anche attraverso l'invio di un « libro bianco » contenente i dati relativi. Quello in esame è un provvedimento che consegue necessariamente dalle modificazioni introdotte nella imposta di consumo sul sale, per cui siamo ad esso favorevoli.

A N D R E A T T A . Pur aderendo a quanto esposto dal relatore, vorrei tuttavia sollevare un problema già presentatosi alla Commissione finanze e tesoro della Camera, dove aveva dato luogo, inizialmente, ad un emendamento, non approvato ma tramutato nell'ordine del giorno 0/2003/1/6 sottoscritto dai deputati Mannino, Bellocchio, Capria e Gunnella ed accolto dal Governo come raccomandazione: ordine del giorno con il quale si tendeva ad impegnare l'Amministrazione dei monopoli, in relazione alla produzione di salmarino, ad un accordo con una particolare società a capitale misto, la EMSAS, per concentrare verso quest'ultima quella produzione.

Ora, a parte il profilo delle regole di concorrenza nel Mercato comune, a me sembra piuttosto grave e non meditata la soluzione suggerita nel suddetto ordine del giorno, purtroppo accolto dal Governo, anche se solo come raccomandazione. Gradirei quindi dei chiarimenti in proposito. È vero che ognuno di noi sa, per esperienza, quale sia il malinconico destino degli ordini del giorno accolti dal Governo come raccomandazione; si tratta però sempre di un aspetto preoccupante della situazione.

B O N A Z Z I . È effettivamente necessario un chiarimento esplicito da parte del Governo, perchè quanto ha rilevato il collega Andreatta mi sembra possa avere un fondamento, nonostante l'opinione unanime dei colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere alla mia esposizione iniziale.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore e gli onorevoli intervenuti sul disegno di legge, la cui portata è resa evidente dalla necessità di aggiornare le nostre possibilità di muoverci nell'ambito del mercato, dal momento in cui è stato eliminato il monopolio del sale.

La giusta osservazione del senatore Andreatta si riferisce ad un ordine del giorno, derivato da un emendamento, nei confronti del quale il Governo aveva opposto resistenza, ritenendolo anche in contrasto con le norme comunitarie e tenendo inoltre presente un fatto fondamentale: anche quando vigeva il regime di monopolio, la Sicilia e la Sardegna erano liberalizzate, per quanto riguarda la produzione del sale, per cui si verificava addirittura il contrabbando dalle isole verso il continente.

L'ordine del giorno, che io ho accolto alla Camera come raccomandazione, ha avuto come seguito un incontro dell'Azienda dei monopoli con l'EMSAS, non per addivenire ad una concessione esclusiva della vendita ma per stabilire — e si stanno trattando ancora — le modalità di comportamento, soprattutto al fine di evitare che venga venduto sale industriale e poi questo rientri sotto altre forme. Si tratta quindi di una difesa della nostra produzione — in Sardegna, in particolare, abbiamo quasi tre annate di produzione di sale in riserva — e, nello stesso tempo, di un tentativo di evitare la possibilità di vendere il sale ad un certo prezzo. Infatti, il rientro sotto altre forme di sale destinato ad attività industriali significherebbe praticamente una perdita, sul piano della commercializzazione, da parte dello Stato o dell'Azienda dei monopoli.

Per il resto, concessioni esclusive o altre forme del genere non sono state mai neanche immaginate, e tantomeno da parte del Governo e dell'Azienda di Stato.

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - *Prezzo dei sali per uso alimentare.* — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - *Prezzo dei sali per usi industriali.* — I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato ».

E approvato.

Art. 3.

L'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - *Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali.* — I sali per usi industriali possono essere venduti dall'amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa amministrazione può adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

È in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali ».

E approvato.

Art. 4.

Sono abrogati: l'articolo 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907; il numero 5 dell'articolo 99 della predetta legge nel testo risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401; la legge 1° luglio 1966, n. 519; la legge 23 dicembre 1970, n. 1143, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

È soppressa la tabella allegato « F » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nel testo risultante dalle successive modificazioni.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A N D R E A T T A . Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario, prima di esprimere il mio voto sul provvedimento, qualche spiegazione sulla situazione del mercato. Egli sa che già sono state avanzate osservazioni sull'eccessiva pressione esistente nel campo dei tabacchi. Ora a me sembra piuttosto preoccupante che un'azienda non controlli il

6^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (27 settembre 1978)

settore della produzione; nell'ordine del giorno si parlava anche di esportazione all'estero, ma un'attività piuttosto semplice, quale quella dell'estrazione del sale, si giustifica solo se integrata nella commercializzazione, e difatti questa è effettuata da parte dell'Azienda.

Sarebbe preoccupante se di fatto l'Azienda non fosse eventualmente presente nella cessione di una quota di prodotto.

Vorrei essere assicurato che la commercializzazione di questo prodotto, eventualmente anche con accordi, rimanga una delle funzioni dell'Azienda.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso risponderle che vi sono allo studio alcune soluzioni. Chiunque, oggi, si rivolgesse al-

l'Azienda di Stato per avere dei quantitativi, non troverebbe certamente alcuna limitazione — siamo arrivati a vendere il sale a 7 lire il chilogrammo, pur di eliminarne le giacenze — e stiamo cercando canali per l'esportazione sia in Germania sia in Africa. Siamo alla ricerca di nuovi mercati e disponibili a qualunque collaborazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI